

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009

Modifiche agli articoli 5 e 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri». (10A01963) (GU n. 42 del 20-2-2010)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7, concernente l'autonomia organizzativa della presidenza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come da ultimo modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009;

Visto, in particolare, l'art. 24 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, concernente le competenze dell'ufficio del segretario generale;

Ritenuto di modificare, senza oneri aggiuntivi, l'organizzazione dell'ufficio del segretario generale, prevedendo la trasformazione di una posizione dirigenziale di seconda fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca in un servizio al fine di potenziare l'attività della biblioteca chigiana;

Ritenuto altresì di rivedere le competenze dell'ufficio del segretario generale e dell'ufficio studi e rapporti istituzionali;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, comma 5, al secondo periodo le parole «dodici ulteriori unità» sono sostituite con le parole «undici ulteriori unità» e al terzo periodo le parole «dodici unità» sono sostituite con le parole «undici unità»;

b) all'art. 24, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) assicura la gestione e la valorizzazione della biblioteca chigiana, curando l'aggiornamento del patrimonio librario nelle materie giuridiche, socio-politiche ed economiche funzionali alle

attività istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;»;

c) all'art. 24, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

«g) assiste il segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna ed al segreto di Stato, in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124;»;

d) all'art. 24, comma 1, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:

«l-bis) cura le attività redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna»;

e) all'art. 24, comma 3, dopo le parole «Segreteria speciale» e' inserita la parola «principale»;

f) all'art. 24, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Nell'ambito dell'ufficio opera, a livello dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il capo dell'ufficio, l'ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in non più di tre servizi. Tale ufficio assiste il segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente del Consiglio in materia di rapporti tra governo e confessioni religiose, nonché in materie di particolare impatto strategico anche sotto il profilo etico e umanitario. Svolge inoltre compiti di studio al fine di assistere il segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, ivi compresi i profili di carattere economico, in ambito internazionale e comunitario in raccordo con le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cura altresì gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'avvocatura dello Stato.»;

g) all'art. 24, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. L'ufficio si articola in non più di sei servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonché di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.».